

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019
433/2019/R/GAS**

**DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI AI FINI
DELL'EROGAZIONE DI AMMONTARI RELATIVI AGLI ESITI DELLA TERZA SESSIONE DI
AGGIUSTAMENTO EFFETTUATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
670/2017/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG 2012;
- la vigente Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 o RTTG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (2016-2019) o TIT;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 499/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 499/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2018, 548/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 548/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 91/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 91/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 18 settembre 2019 (prot. Autorità 23738 del 19 settembre 2019) (di seguito: comunicazione 18 settembre);
- la comunicazione di Snam Rete Gas datata 7 ottobre 2019 (prot. Autorità 25498 del 7 ottobre 2019) (di seguito: comunicazione 7 ottobre);
- la comunicazione di Snam Rete Gas datata 7 ottobre 2019 (prot. Autorità 25661 dell’8 ottobre 2019) (di seguito: comunicazione 8 ottobre);
- il Codice di rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 670/2017/R/gas l’Autorità ha approvato prime disposizioni in tema di *settlement* gas in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il c.d. “periodo pregresso”, ossia a partire dal 1° gennaio 2013 - data di adozione della disciplina del TISG 2012 - e sino all’entrata in vigore della nuova regolazione in materia, che è stata fissata al 1° gennaio 2020 con la deliberazione 72/2018/R/gas;
- tale regolazione è stata successivamente completata con l’emanazione della deliberazione 782/2017/R/gas, con la quale è stato anche introdotto, a copertura degli oneri derivanti dal *settlement* gas, il corrispettivo unitario variabile CRV^{ST} , con riferimento ai soli quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto presso i *city gate*, il cui valore è stato fissato a 0,0027 euro/Smc a partire dal 1 luglio 2018;
- ai sensi del Codice di rete, come approvato con la deliberazione 499/2018/R/gas, qualora gli ammontari economici corrisposti all’impresa di trasporto siano

inferiori all'ammontare complessivo da riconoscere agli utenti, Snam Rete Gas provvederà al pagamento degli importi dovuti agli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) nei limiti di quanto reso disponibile da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA); successivamente, i crediti recuperati saranno versati da Snam Rete Gas a CSEA al termine del mese successivo al mese di recupero;

- pertanto, con la deliberazione 548/2018/R/gas e, più tardi, con la deliberazione 91/2019/R/gas l'Autorità ha approvato disposizioni alla CSEA ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti rispettivamente della prima sessione di aggiustamento e della seconda sessione di aggiustamento effettuate ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
- in particolare, con entrambe le suddette deliberazioni è stato dato mandato:
 - a. a CSEA di corrispondere a Snam Rete Gas gli importi inerenti ai termini DSk_{agg} e IO_{agg} , dove il primo valorizza il conguaglio delle partite economiche attribuite all'UdB al momento del bilancio definitivo in caso di conguaglio annuale o della precedente sessione di aggiustamento in caso di conguaglio pluriennale e il secondo il conguaglio della quota di competenza di ciascun UdB, oggetto di compensazione, della differenza tra il quantitativo immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con rete di distribuzione e il volume prelevato dalla rete di distribuzione stessa;
 - b. a Snam Rete Gas di comunicare a CSEA l'ammontare relativo alle fatture emesse e non pagate e non coperto dalle garanzie, con distinzione delle quote afferenti alle due componenti IO_{agg} e DSk_{agg} , debitamente documentato, unitamente all'ammontare economico oggetto di rateizzazione;
 - c. a CSEA di procedere alla corresponsione degli importi di cui alle precedenti lettere a. e b. entro specifiche tempistiche.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 18 settembre Snam Rete Gas ha trasmesso gli esiti della sessione di aggiustamento attinente agli anni 2014 - 2017, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
- da tale comunicazione si evince che, in relazione ai termini DSk_{agg} e IO_{agg} soprarichiamati, la differenza tra gli ammontari da corrispondere agli UdB e quelli che gli stessi devono versare risulta complessivamente pari a Euro 47.669.470,38, di cui 43.219.542,91 afferenti al termine IO_{agg} e 4.449.927,47 al DSk_{agg} ;
- con la comunicazione 7 ottobre Snam Rete Gas ha comunicato il valore massimo dell'ammontare dovuto da soggetti non più utenti del bilanciamento, pari a Euro 155.994,42.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 8 ottobre Snam Rete Gas ha comunicato gli esiti di una procedura operativa adottata per la gestione di un manifesto errore materiale

relativo all'anno 2013, limitatamente ai punti di riconsegna della rete di trasporto di Marcianise e Castel Volturno, riportando un importo - afferente al termine IO_{agg} - pari a Euro 4.871.996,83 da riconoscere agli UdB interessati;

- il comma 48.3 del TIT stabilisce che CSEA, salvo diversa esplicita disposizione, nel caso in cui debba far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità, possa utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità, provvedendo poi al progressivo reintegro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato a CSEA affinché corrisponda a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, entro il 30 novembre 2019, gli ammontari relativi:
 - d. al termine IO_{agg} , pari a Euro 48.091.539,74, a valere sul conto oneri *settlement gas*;
 - e. al termine DSk_{agg} , pari a Euro 4.449.927,47, a valere sul conto oneri bilanciamento gas;
- prevedere che Snam Rete Gas trasmetta a CSEA l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti IO_{agg} e DSk_{agg} , debitamente documentato, per un importo complessivo pari al massimo a Euro 155.994,42 e che CSEA proceda alla corresponsione degli importi riportati nella suddetta comunicazione entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione, a valere sui conti sopra individuati

DELIBERA

1. di dare mandato a CSEA affinché corrisponda a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, entro il 30 novembre 2019, l'importo di Euro 52.541.467,21, a valere sul *fondo per la copertura degli oneri settlement gas* per un importo pari a Euro 48.091.539,74 e sul *fondo la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas* per un importo pari a Euro 4.449.927,47;
2. con riferimento agli esiti della terza sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, di prevedere che Snam Rete Gas comunichi a CSEA l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti IO_{agg} e DSk_{agg} , debitamente documentato, per un importo complessivo pari al massimo a Euro 155.994,42 e che CSEA proceda alla corresponsione degli importi riportati nella suddetta comunicazione, entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione, sempre a valere sui conti sopra individuati al precedente punto 1.;

3. di prevedere che nella medesima comunicazione di cui al punto 2. Snam Rete Gas indichi gli importi non riscossi coperti da garanzia;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a CSEA e alla società Snam Rete Gas;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini